I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2812/72 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1972

per la conclusione di un accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la conclusione di un accordo con la Confederazione svizzera per l'applicazione da parte di quest'ultima del regime istituito con il regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario [1], deve facilitare e semplificare considerevolmente le formalità da espletare all'atto del passaggio delle frontiere fra la Comunità e questo Paese per tutti i trasporti di merci che implichino l'attraversamento del territorio della Comunità e del territorio svizzero ed agevolare in tal modo il traffico internazionale delle merci;

considerando, pertanto, che è opportuno concludere l'Accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene concluso a nome della Comunità l'Accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sulla applicazione della normativa in materia di transito comunitario, il cui testo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Nella Commissione mista di cui all'articolo 15 dell'Accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 3

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'Accordo di cui all'articolo 1 ed a conferire loro i poteri necessari per impegnare la responsabilità della Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

[1] GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.